

Ora in alcuna delle legislazioni straniere questi delegati sono nientemeno cinque, e ordinariamente sono i primi cinque sottoscrittori della dichiarazione di candidatura. Invece di un delegato effettivo e di un supplente col mio emendamento dovrebbe essere permessa l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti. La nomina avviene 20 giorni prima. Il periodo è lungo, e le mansioni affidate ai rappresentanti sono così gravi che deve essere data la possibilità di sostituirsi l'uno con l'altro nel caso di impedimento e di malattia, o per altre ragioni facili a verificarsi nei venti giorni che separano dalle elezioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MICHELI, *relatore per la maggioranza*. Ci troviamo di fronte a due proposte contraddittorie. L'onorevole Pala ritiene che non ci debba essere nessun delegato, l'onorevole Larussa crede invece che uno non basti e che ne occorran due, due titolari e due supplenti.

Queste due proposte in perfetta antitesi dimostrano che nel testo concordato si è trovato il giusto mezzo e, mantenendo questo testo, la Commissione prega gli onorevoli proponenti di ritirare i loro emendamenti. (*Approvazioni*).

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Mi pare che vi sia un grande consenso nel dissenso, perchè l'onorevole Pala dice: non vogliamo nessuno, e viceversa, l'onorevole Larussa dice: ne vogliamo due.

Sta benissimo la media, col far rimanere quello che abbiamo proposto, cioè un titolare e un supplente. Perchè due titolari e due supplenti? Quale effetto porterebbe se questi due si mettessero in conflitto? Quindi è una moltiplicazione eccessiva, non necessaria e forse dannosa.

Noi abbiamo già fatto la prova. Vediamo di modificare il meno possibile la legislazione vigente. Perchè mutarla, quando non è necessario? (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Pala mantiene il suo emendamento?

PALA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Larussa?

LARUSSA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo a partito il terzo comma dell'articolo 3.

(*È approvato*).

Pongo a partito il quarto comma dello stesso articolo:

« In tutti gli articoli del testo unico, nei quali si fa cenno di rappresentanti dei candidati, si intendono sostituite le parole: « rappresentanti di lista ».

(*È approvato*).

Pongo a partito il quinto comma:

« Agli elettori che abbiano sottoscritto più di una lista si applicano le sanzioni penali stabilite dal secondo comma dell'articolo 66 del testo unico ».

(*È approvato*).

Verrebbe ora il seguente emendamento aggiuntivo dell'onorevole De Ruggieri:

« *Aggiungere*: al notaio od al sindaco che non provvede al deposito prescritto dal primo comma del presente articolo, si applicano le sanzioni penali stabilite dall'articolo 116 del testo unico ».

Non essendo presente l'onorevole De Ruggieri, s'intende vi abbia rinunciato.

Pongo allora a partito l'articolo 3 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Veniamo all'articolo 4, di cui do lettura:

Art. 4.

« La Prefettura rilascia immediatamente ricevuta della lista dei candidati e degli atti relativi, e, secondo l'ordine di presentazione, attribuisce a ciascuna lista una lettera d'ordine, facendone cenno nella ricevuta.

« Della lista e dei documenti la Prefettura dà subito comunicazione alla Commissione elettorale provinciale ».

A questo articolo, l'onorevole Larussa ha proposto il seguente emendamento:

« *Alla fine, dopo le parole*: Commissione elettorale provinciale, *aggiungere*: e dà notizia ai candidati ».

L'onorevole Larussa ha facoltà di svolgerlo.

LARUSSA. Io ho proposto un emendamento perchè la Prefettura faccia sapere anche ai candidati che le liste sono state ricevute. Ad ogni modo non vi insisto.